



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – USR LOMBARDIA

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE COMO LAGO

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo grado

22100 Como – Via Brambilla, 49 tel. 031 308552

mail coic809002@istruzione.it – pec coic809002@pec.istruzione.it

c.f. 95064880131 - www.icscomolago.edu.it



COMUNICAZIONE N. 47 DEL 24 SETTEMBRE 2025

Alle FAMIGLIE
Delle alunne e degli alunni
Ai DOCENTI
Al Personale ATA
e, p.c., alla DSGA
Plessi
Primaria BLEVIO
Primaria TORNO e PALANZO
Secondaria PRANDONI

OGGETTO: trasmissione ordinanza chiusura scuole

Gentilissimi,

si trasmettono l'ordinanza n. 38 del 24/09/2025 a firma del Sindaco di Blevio, l'ordinanza n. 15 del 24/09/2025 a firma del Sindaco di Torno, e l'ordinanza n. 13 del 24/09/2025 a firma della Sindaca di Faggeto Lario che dispongono la chiusura dei plessi delle scuole primarie e della secondaria di I grado per i giorni 25 e 26 settembre p.v., in relazione alla situazione di pericolo determinata dalle condizioni meteorologiche avverse.

Si ringrazia per la collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Giuseppina Romina Porro

Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D. L.vo n. 39/93



Comune di Faggeto Lario

Provincia di Como

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE N. 13
IN DATA 24-09-2025

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI CARATTERE CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA NELLA SCUOLA ALESSANDRO VOLTA DI PALANZO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FAGGETO LARIO A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'intero territorio provinciale e comunale continua ad essere interessato da copiose precipitazioni piovose con conseguenti sensibili disagi;
- che le previsioni meteorologiche di breve termine evidenziano continuità delle precipitazioni e determinano un probabile peggioramento della situazione attuale per gli spostamenti dei cittadini;

Tenuto conto:

- che l'art. 54, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

- che la Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;
- che il successivo comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";
- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Considerato:

- che le condizioni meteorologiche del periodo e dei prossimi giorni rappresentano fatto eccezionale, comportante rilevanti problematiche per la cittadinanza;
- che l'eccezionale rilevanza delle manifestazioni meteorologiche in paese in data odierna hanno creato notevoli disagi e difficoltà di spostamenti e l'impossibilità dei mezzi, privati e pubblici, di raggiungere le sedi scolastiche;
- che gli eventi di cui sopra hanno determinato l'impossibilità di garantire i normali servizi alle Scuole del paese ed è causa di pericoli per gli operatori e soprattutto per gli alunni, in considerazione che il territorio è stato colpito da copiose precipitazioni;
- che risulta evidente l'urgenza di prevenire la prospettata situazione di pericolo mediante interventi che possano prevedere la sospensione temporanea dell'attività didattica;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che risulta pertanto necessario adottare specifiche misure per la sospensione dell'attività didattica nella scuola Alessandro Volta di Palanzo per alcuni giorni, dal 25.09.2025 al 26.09.2025 (compreso);
- Visto l'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

ORDINA

1.1. - la sospensione dell'attività didattica nella scuola Alessandro Volta di Palanzo, per i giorni 25 e 26 settembre p.v. (compreso), in relazione alla situazione di pericolo determinata dalle condizioni meteorologiche avverse;

informa, inoltre

- 1.2. - che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Como entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e dispone

- 1.3 - che la presente ordinanza:
- a) sia notificata ai Dirigenti Scolastici interessati;
 - b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
 - e) sia comunicata al Responsabile della Protezione Civile e al Comandante dei Vigili del Fuoco.

Il Sindaco

Dott.ssa Angela Molinari

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



COMUNE DI BLEVIO Provincia di Como

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO DI AREA N. 38
REGISTRO GENERALE N. 38
IN DATA 24-09-2025

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI CARATTERE CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BLEVIO A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METERELOGICHE.

Il Sindaco

Premesso:

- che l'intero territorio provinciale e comunale continua ad essere interessato da copiose precipitazioni piovose con conseguenti sensibili disagi;
- che le previsioni meteorologiche di breve termine evidenziano continuità delle precipitazioni e determinano un probabile peggioramento della situazione attuale per gli spostamenti dei cittadini;

Tenuto conto:

- che l'art. 54, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

- che la Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;
- che il successivo comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che *"I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti"*;
- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Considerato:

- che le condizioni meteorologiche del periodo e dei prossimi giorni rappresentano fatto eccezionale, comportante rilevanti problematiche per la cittadinanza;
- che l'eccezionale rilevanza delle manifestazioni meteorologiche in paese in data odierna hanno creato notevoli disagi e difficoltà di spostamenti e l'impossibilità dei mezzi, privati e pubblici, di raggiungere le sedi scolastiche;
- che gli eventi di cui sopra hanno determinato l'impossibilità di garantire i normali servizi alle Scuole del paese ed è causa di pericoli per gli operatori e soprattutto per gli alunni, in considerazione che il territorio è stato colpito da copiose precipitazioni;
- che risulta evidente l'urgenza di prevenire la prospettata situazione di pericolo mediante interventi che possano prevedere la chiusura temporanea delle scuole;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che risulta pertanto necessario adottare specifiche misure per la chiusura delle scuole cittadine per alcuni giorni, dal 25.09.2025 al 27.09.2025 (compreso);

Visto l'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

1.1. - la chiusura delle Scuole, di ogni ordine e grado, per i giorni 25,26 e 27 settembre p.v. (compreso), in relazione alla situazione di pericolo determinata dalle condizioni meteorologiche avverse;

informa, inoltre

- 1.2. - che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Como entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e dispone

- 1.3 - che la presente ordinanza:
- a) sia notificata ai Dirigenti Scolastici interessati;
 - b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
 - e) sia comunicata al Responsabile della Protezione Civile e al Comandante dei Vigili del Fuoco.

Il Sindaco

Trabucchi Alberto

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



COMUNE DI TORNO
PROVINCIA DI COMO

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO DI AREA N. 15
REGISTRO GENERALE N. 15
IN DATA 24-09-2025

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI CARATTERE CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORNO A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE

Il Sindaco

Premesso:

- che l'intero territorio provinciale e comunale continua ad essere interessato da copiose precipitazioni piovose con conseguenti sensibili disagi;
- che le previsioni meteorologiche di breve termine evidenziano continuità delle precipitazioni e determinano un probabile peggioramento della situazione attuale per gli spostamenti dei cittadini;

Tenuto conto:

- che l'art. 54, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

- che la Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;
- che il successivo comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che *"I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti"*;
- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Considerato:

- che le condizioni meteorologiche del periodo e dei prossimi giorni rappresentano fatto eccezionale, comportante rilevanti problematiche per la cittadinanza;
- che l'eccezionale rilevanza delle manifestazioni meteorologiche in paese in data odierna hanno creato notevoli disagi e difficoltà di spostamenti e l'impossibilità dei mezzi, privati e pubblici, di raggiungere le sedi scolastiche;
- che gli eventi di cui sopra hanno determinato l'impossibilità di garantire i normali servizi alle Scuole del paese ed è causa di pericoli per gli operatori e soprattutto per gli alunni, in considerazione che il territorio è stato colpito da copiose precipitazioni;
- che risulta evidente l'urgenza di prevenire la prospettata situazione di pericolo mediante interventi che possano prevedere la chiusura temporanea delle scuole;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che risulta pertanto necessario adottare specifiche misure per la chiusura delle scuole cittadine per alcuni giorni, dal 25.09.2025 al 27.09.2025 (compreso);

Visto l'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

1.1. - la chiusura delle Scuole, di ogni ordine e grado, per i giorni 25,26 e 27 settembre p.v. (compreso), in relazione alla situazione di pericolo determinata dalle condizioni meteorologiche avverse;

informa, inoltre

1.2. - che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Como entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e dispone

1.3 - che la presente ordinanza:

- a) sia notificata ai Dirigenti Scolastici interessati;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- e) sia comunicata al Responsabile della Protezione Civile e al Comandante dei Vigili del Fuoco.

Il Sindaco

Malacrida Rino

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



COMUNE DI TORNO
PROVINCIA DI COMO

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO DI AREA N. 15
REGISTRO GENERALE N. 15
IN DATA 24-09-2025

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI CARATTERE CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORNO A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEREologiche

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro di Pubblicazione n. 299

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 24-09-2025 per rimanervi 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Li, 24-09-2025

Il Sindaco
Malacrida Rino

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i